



Ecomuseo del Lagorai

Associazione

**“Ecomuseo Lagorai” - nell’antica
giurisdizione di Castellalto**

STATUTO

***Approvato dall’Assemblea dei Soci
del 31/05/2021***

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Ecomuseo Lagorai”
- nell'antica giurisdizione di Castellalto

Sommario

Titolo I - Costituzione e scopi	Errore. Il segnalibro non è definito.
Premessa	4
Art.1 - Denominazione-sede-durata.....	4
Art.2 – Scopo e finalità	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.3 – Attività	Errore. Il segnalibro non è definito.
Titolo II - Norme sul rapporto associativo	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.4 - Norme sull'ordinamento interno	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.5 - Associati.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.6 - Procedura di ammissione	8
Art.7 - Diritti e doveri degli associati	9
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	9
Titolo III - Norme sul volontariato	10
Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	10
Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite	10
Titolo IV - Organi sociali.....	11
Art.11 - Organi dell'Associazione.....	11
Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	11
Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	12
Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	12
Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	13
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	13
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....	14
Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo	14
Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica	15
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.....	15
Art.21 – Il Direttore-Referente Operativo	16
Art.22 – Comitato scientifico	17
Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.....	17
Art.24 - Competenze dell'organo di controllo.....	17
Art.25 - L'organo di revisione	18

Titolo V - I libri sociali	18
Art.26 - Libri sociali e registri	18
Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.....	18
Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	18
Art.28 - Risorse economiche	19
Art.29 - Bilancio di esercizio	19
Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.....	19
Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	19
Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali.....	19
Art.31 - Disposizioni transitorie.....	19
Art.32 - Norme di rinvio.....	20

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Ecomuseo del Lagorai”
- nell'antica giurisdizione di Castellalto

Premessa

Ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 3 ottobre 20017, n, 15, con deliberazione della giunta provinciale n. 1743 del 28/08/2005, l'associazione “Ecomuseo del Lagorai APS” è riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Trento quale Ecomuseo.

La gestione e lo sviluppo del progetto ecomuseale “Ecomuseo del Lagorai”, nell'area del Lagorai e dei suoi dintorni, è regolata da apposita convenzione (da qui in avanti indicata come “Convenzione”) sottoscritta dai Sindaci di Telve, Carzano, Telve di Sopra e Torcegno.

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata “Ecomuseo Lagorai”- nell'antica giurisdizione di Castellalto”, di seguito indicata anche come “Associazione” è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Telve. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Telve non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, in particolare nel territorio di quella che fu l'antica giurisdizione di Castellalto, l'odierna area del Lagorai che comprende i comuni di Carzano, Telve, Telve di Sopra e di Torcegno.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Provincia di Trento.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS”

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “APS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “Ecomuseo Lagorai”- nell'antica giurisdizione di Castellalto APS”.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Runts, l'acronimo “APS” potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore lett. d), e), f), h), i), k), z) rispettivamente:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione potrà altresì svolgere:

- attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione;
- attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente statuto, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.

5. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà:

- associarsi o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
- collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
- collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali.

Art.3 – Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita e la cultura dell'antica giurisdizione di Castellalto nonché le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato mediante:

- il mantenimento della continuità tra passato e futuro del territorio tramite la partecipazione della popolazione alle decisioni e alla presa di coscienza della propria identità;
- la ricostruzione delle trasformazioni culturali, ambientali, economiche e sociali storicamente vissute dalle singole comunità locali e dai rispettivi territori, al fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile;
- la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali al fine di tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura e dell'identità, nonché di ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali considerate in un'ottica di sviluppo sostenibile, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie innovative, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive e nell'alimentazione;
- lo studio, la catalogazione e la promozione delle tradizioni e della storia locale, nonché il recupero e l'utilizzo delle lingue originali;
- la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca scientifica e delle attività didattico-educative;
- la conservazione di particolarità urbanistiche e la valorizzazione di abitazioni o di altri immobili caratteristici;
- la tutela dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi;

b) promuovere e attuare progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche della ricerca dell'innovazione mediante:

- il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle popolazioni locali;
- la promozione dello sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle attività economiche, nonché degli enti e delle associazioni locali;
- il recupero di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o di servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni di impiego e di vendita diretta di prodotti locali;
- la predisposizione di percorsi per un turismo consapevole, mettendo in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locale, anche attraverso la denominazione e la segnalazione di specifici percorsi stradali tematicamente caratterizzati anche con il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, di altre associazioni

c) partecipare attivamente a reti ecomuseali a livello trentino, nazionale ed internazionale;

d) promuovere e valorizzare la cultura e la pratica del volontariato e della cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e organizzare studi e ricerche, con particolare riguardo al patrimonio storico-archeologico, etnografico e naturalistico della Valle del Lagorai e dei suoi dintorni, anche in collaborazione con altri enti;
- b) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché pubblicazioni e materiale multimediale;

- c) promuovere e organizzare attività didattico-divulgative dedicate al patrimonio locale o a tematiche correlate, rivolte a diversi target ed età (laboratori per le scuole, conferenze, corsi di formazione, etc.;
- d) promozione e organizzazione di mostre temporanee e/o permanenti inerenti alle finalità dell'Associazione;
- e) promuovere attività agroecologiche di valorizzazione delle realtà agricole, della biodiversità e del paesaggio rurale;
- f) collaborazione con soggetti pubblici o privati per la raccolta, la valorizzazione e l'esposizione di particolari collezioni o lavorazioni legati al territorio e particolarmente rilevanti, anche attraverso l'istituzione di appositi siti museali;
- g) pubblicazione di studi, ricerche, saggi, documenti e prodotti editoriali in genere, in formato editoriale tradizionale e digitale, a mezzo stampa, video e web, volti alla diffusione e alla promozione delle finalità e attività dell'associazione a livello territoriale, nazionale e internazionale;
- h) gestione, come attività collaterali connesse ai percorsi ed ai siti ecomuseali, di tutte le iniziative specifiche volte a migliorare l'attività turistica, commerciale, artigianale anche con la realizzazione e la gestione di strutture ricettive di qualsiasi genere e pubblici esercizi, compresi agriturismi ed ostelli, nonché la realizzazione e gestione di impianti per il turismo, la cultura, il tempo libero e le attività sportive;
- i) recuperare, gestire e promuovere siti interesse storico o naturalistico in collaborazione con gli enti o soggetti proprietari;
- j) tramandare le testimonianze della cultura materiale ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
- k) valorizzare abitazioni o fabbricati caratteristici, mobili e attrezzi, strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia, la buona manutenzione e la gestione al pubblico anche mediante gestione diretta;
- l) organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
- m) realizzare e curare la manutenzione di itinerari escursionistici e percorsi tematici opportunamente segnalati, in collaborazione con le amministrazioni e le associazioni locali;
- n) promuovere e organizzare eventi e manifestazioni di carattere aggregativo, ricreativo, artistico e culturale, quali ad esempio feste, concerti, sagre, rassegne, celebrazioni, ricorrenze, video proiezioni, mostre e spettacoli, volte a valorizzare il patrimonio storico-ambientale, i saperi e i prodotti locali, nonché le iniziative e le produzioni artistiche di associazioni e cittadini;
- o) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo informativo, quali ad esempio convegni, dibattiti, conferenze, dialoghi, seminari, tavole rotonde, su tematiche ed argomenti di particolare interesse per le finalità associative;
- p) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina Facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;
- q) recupero, gestione e promozione di siti di interesse storico o naturalistico in collaborazione con gli enti o soggetti a vario titolo proprietari o gestori;

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
6. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) soci ordinari: persone fisiche o enti giuridici che versano la quota associativa e partecipano e all'attività sociale;
 - b) soci onorari: persone fisiche o enti senza scopo di lucro che non versano la quota associativa e che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività della Associazione;

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. In assenza di un esplicito provvedimento di rifiuto della domanda entro il termine dei 15 (quindici) giorni dalla presentazione, questa si intende accettata a partire dal giorno successivo.

3. L'accoglimento della domanda, per delibera o silenzio-assenso, è comunicato al nuovo associato tramite mail o altro mezzo telematico entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di eleggere gli organi associativi (elettorato attivo) e di essere eletti negli stessi (elettorato passivo);
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) aggiornare i propri dati personali forniti al momento della domanda di adesione all'Associazione;
- d) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non

ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Referente Operativo, qualora nominato;
- e) il Comitato Scientifico, qualora nominato;
- f) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
- g) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe per associato: solamente per l'assemblea elettiva sono ammesse soltanto una delega per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o altro mezzo telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o anche in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la 1/2 (metà) più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ed è eletto dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è composta da un numero di membri che può variare da 12 (otto) a 16 (sedici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Il Consiglio Direttivo deve rappresentare tutta la base associativa disposta sul territorio dell'antica giurisdizione di Castellalto, l'odierna area del Lagorai che comprende i comuni di Carzano, Telve, Telve di Sopra e di Torcegno. Per tale motivo, il territorio di riferimento viene suddiviso in zone corrispondenti ai Comuni che lo compongono e ciascuna zona presenta la propria lista di candidati. Il numero di consiglieri disponibili per ciascuna Zona è definito dall'Assemblea e non può essere inferiore a tre. Per ciascuna zona vengono eletti almeno 3 membri:
 - un delegato del Comune (ente pubblico) che deve essere ratificato dall'Assemblea;
 - due rappresentanti scelti tra i soci residenti o domiciliati nel Comune di riferimento
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera, e-mail o altro mezzo telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente;
- e) nominare l'eventuale Referente Operativo;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) assenza ingiustificata per 3 (tre) riunioni consecutive;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.4, del presente Statuto;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 – Il Referente Operativo

1. Il Referente operativo è un soggetto con capacità manageriale, ed ha il compito di svolgere le funzioni organizzative ed esecutive necessarie alla realizzazione concreta dei programmi e delle iniziative sociali. In particolare, è compito del Referente operativo:

- a) svolgere le funzioni organizzative ed esecutive necessarie alla realizzazione dei programmi e iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- b) curare la gestione dell'Ecomuseo assicurando la funzionalità e l'apertura dei siti di interesse, la promozione e la pubblicizzazione delle iniziative rivolte al pubblico;
- c) essere punto di riferimento per i contatti fra l'Ecomuseo, i suoi organi di gestione e fra i vari soggetti che operano sul territorio, gli altri ecomusei provinciali, italiani ed europei;
- d) curare i contatti con le istituzioni culturali e scientifiche interessate al progetto ecomuseale;
- e) curare i contatti con gruppi turistici o di studio;
- f) provvedere all'acquisizione di beni e servizi secondo il budget programmato e le necessità dell'organizzazione, in coordinamento con il Consiglio Direttivo;
- g) promuovere incontri ed occasioni di confronto con la società civile;
- h) organizzare le opportune informazioni per facilitare la fruizione dei siti da parte del pubblico, dare supporto organizzativo ai gruppi di ricerca e didattica ed allestire la parte espositiva, documentale e bibliografica;
- i) occuparsi in generale della gestione dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- j) occuparsi in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e in particolare della tenuta dei libri contabili.
- k) svolgere ogni altro compito assegnato dal Consiglio Direttivo o attribuiti dalla Convenzione.

2. Il Direttore-referente operativo può assumere le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

3. Il Direttore-referente operativo è nominato dal Consiglio Direttivo. Possono essere nominati più Direttori-referenti, che operano sulla base di apposito Regolamento.

Art.22 – Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo. Qualora nominato, è formato da un massimo di 10 (dieci) membri, eletti dal Consiglio direttivo non necessariamente tra i soci dell'associazione, e sarà composto da professionisti nei campi scientifici di particolare interesse per le finalità associative.
2. Il Comitato scientifico rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo che può esprimere pareri circa:
 - a) le attività svolte dall'associazione;
 - b) i lavori prodotti o presentati dall'associazione
 - c) sull'indirizzo culturale, editoriale, scientifico, didattico, dell'attività svolte in genere dall'associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni di un membro del Comitato scientifico, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico membro, eletto dall'Assemblea, scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed il suo componente è rieleggibile.
3. Della propria attività di revisione l'organo di revisione redige delle relazioni, le quali vanno raccolte nell'apposito libro delle relazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro dell'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il membro dell'Organo di controllo può essere nominato anche all'interno dell'organo di Revisione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo;
 - e) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - f) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - g) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
 - h) dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti

2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea tra i professionisti iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Della propria attività di revisione l'organo di revisione redige delle relazioni, le quali vanno raccolte nell'apposito libro delle relazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione se non quella di membro dell'organo di controllo.

Titolo V - I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo ed il libro delle relazioni dell'organo di revisione, qualora questi siano stati nominati.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Il Bilancio di esercizio deve essere depositato entro il 30 giugno presso il RUNTS, salvo mancato ottenimento o perdita della qualifica di APS.

3. Oltre al bilancio l'Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5x1000.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art.31 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

2. Le premesse non costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi in seconda convocazione presso la sede sociale sita in Piazza Vecchia, 18 – Telve (TN) il giorno 31 maggio 2022